

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

LA PLUSVALENZA GENERATA DA OPERAZIONI DI ACQUISTO DI CREDITI FISCALI NON È IMPONIBILE PER IL PROFESSIONISTA ESTRANEO ALL'INTERVENTO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 472 DEL 30 NOVEMBRE 2023)

L'acquisto di un bonus fiscale a un costo inferiore al credito fiscale non costituisce plusvalenza tassabile per il professionista che non ha partecipato alle operazioni edilizie che hanno generato il credito stesso, perché manca una disciplina specifica di riferimento che classifichi questo provento all'interno di una categoria reddituale di cui al Tuir. La non tassazione del provento viene meno quando il credito acquistato derivi da prestazioni professionali riconducibili allo studio associato del soggetto acquirente.

CUMULO GIURIDICO PER LE SANZIONI DOGANALI IN CASO DI DICHIARAZIONI CONTENENTE PIÙ ARTICOLI (AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - CIRC. N.25 DEL 29 NOVEMBRE 2023)

L'Agenzia delle Dogane si adegua ai principi indicati dalla Corte suprema di cassazione che, con sentenza n. 25509 del 12 novembre 2020, ha stabilito l'applicazione del cumulo anche per le violazioni in materia di dazi doganali. L'Agenzia delle Dogane rettifica, quindi, la precedente impostazione e chiarisce che, in presenza di una dichiarazione cumulativa per l'importazione di diversi articoli, la verifica dei dazi dovuti deve essere determinata facendo riferimento alla sommatoria dei prodotti indicati nella dichiarazione e non più sul singolo bene importato. Qualora i dazi evasi siano inferiori al 5% dei dazi dovuti, si applica la sanzione dall'articolo 303, comma 1 del Tuld, pari quindi a 103,00 euro. Se, invece, l'ammontare dei dazi evasi supera la soglia del 5%, la sanzione dovuta è quella del comma 3 del medesimo articolo (a scaglioni), aumentata da un quarto al doppio, nel rispetto della regola del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, comma 1 del dpr 472/1997.

DONAZIONI DEDUCIBILI: AGGIORNATO L'ELENCO DELLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE (DPCM 9 OTTOBRE 2023 – G.U. DEL 17 NOVEMBRE 2023)

È stato aggiornato l'elenco delle associazioni e fondazioni destinatarie di donazioni deducibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dl 135/2005. Per le persone fisiche, la deduzione è ammessa nel

limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro l'anno.

NOTE DI VARIAZIONE A CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER LE PROCEDURE INIZIATE PRIMA DEL 26 MAGGIO 2021 (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 471 DEL 29 NOVEMBRE 2023)

L'articolo 26, comma 2, del dpr 633/1972, nella versione in vigore ante 26 maggio 2021, prevedeva che la nota di variazione Iva venisse emessa all'atto della chiusura della procedura concorsuale. Tale versione della norma si rende operativa per tutte le procedure concorsuali, aperte prima del 26 maggio 2021, per le quali, quindi, il creditore dovrà attendere la definitività del piano di riparto prima di emettere la nota di variazione Iva. L'attuale versione dell'articolo 26, comma 2 della legge Iva, che prevede la possibilità di emettere la nota di variazione a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, si applica per tutte le procedure iniziate dopo il 26 maggio 2021.

CONTRATTI DI COMODATO E PRELIMINARI DI ACQUISTO – AGGIORNATO IL SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV.N.414541 DEL 29 NOVEMBRE 2023)

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile il modello aggiornato RAP per la registrazione dei contratti di comodato e per i contratti preliminari di compravendita, nonché il versamento dell'imposta di registro e di bollo dovute per la registrazione stessa. Il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il "Terzo settore". In presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l'imposta in misura fissa.

INDICE ISTAT DEL MESE DI OTTOBRE (COMUNICATO ISTAT – G.U. N. 274 DEL 23 NOVEMBRE 2023)

È stato pubblicato l'indice Istat del mese di ottobre 2023, che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da utilizzare per l'aggiornamento dei canoni di locazione. L'indice segnala una variazione di -0,1% rispetto al precedente mese, di +1,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e di +13,4% rispetto allo stesso mese di due anni precedenti.

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA – CREDITO D'IMPOSTA AL 30,8701% (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 413305 DEL 28 NOVEMBRE 2023)

Il credito d'imposta spettante per l'anno 2023 alle fondazioni di origine bancaria (Fob), in relazioni ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (Fun) entro il 31 ottobre 2023, è pari al 30,8701%.

SCADENZE

OBBLIGHI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI DIFFERITI AL 18 DICEMBRE PER LA TOSCANA (MEF - COMUNICATO STAMPA N. 175 DEL 29 NOVEMBRE 2023)

A seguito degli eventi metereologici eccezionali, che, il 2 novembre scorso, hanno colpito alcuni comuni della Toscana, il Mef ha pubblicato, sul proprio sito, il comunicato stampa che prevede il differimento al 18 dicembre 2023 dei termini per i versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti in scadenza nei mesi di novembre e dicembre.

27 DICEMBRE 2023 – ACCONTO IVA (AGENZIA DELLE ENTRATE - SCADENZARIO)

Entro il 27 dicembre, tutti i titolari di partita Iva che effettuano le liquidazioni e i versamenti Iva devono procedere al versamento dell'acconto Iva del mese di dicembre o del 4° trimestre 2023. Sono esonerati dal pagamento coloro che hanno un debito per acconto inferiore a 103,29 euro, hanno cessato l'attività nel corso del 2023 e non sono tenuti alla presentazione della liquidazione Iva del 4° trimestre 2023 o del mese di dicembre 2023, i contribuenti forfettari, i contribuenti che fanno esclusivamente operazioni esenti, coloro che hanno iniziato l'attività nel 2023, coloro che avevano un credito Iva nel dicembre 2022 o 4° trimestre senza considerare l'acconto versato. I metodi per il calcolo dell'acconto sono tre: storico, pari all'88% del debito del 4° trimestre 2022 o dicembre 2022, con il metodo previsionale o con il metodo della liquidazione straordinaria Iva del 20 dicembre 2023.

ALTRE

DAL 1° GENNAIO 2024 OBBLIGO DI FATTURE ELETTRONICHE ANCHE PER I FORFETTARI – MINIMI E TERZO SETTORE (DL 36/2022 – ARTICOLO 18 COMMA 2 E 3)

A partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario, ai contribuenti minimi e alle Asd. Con l'obbligo di fatturazione elettronica scatta anche quello della conservazione elettronica delle fatture stesse. L'Agenzia delle entrate

mette a disposizione di tutti i contribuenti il servizio gratuito di conservazione, che permette di conservare le fatture ricevute ed emesse con il sistema di interscambio Sdi fino a 15 anni. La convenzione con l' Agenzia delle entrate ha durata triennale e la conservazione dei documenti sarà di 15 anni.